

Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 1.000.000.000 datato 30.04.2000, di lire 1.000.000.000 datato 30.06.2000; **importo versato per lire 1.000.000.000;**

nonché a corrispondere, tramite terzi (tra cui: VIVIANI SALVATORE; società SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma di SANTINI PIETRO – deceduto al 6.05.2001 – e SANTINI FERRUCCIO; MELLONE LUIGI; MELLONE RAIMONDO; altri soggetti in corso di identificazione) importi per centinaia di milioni, non giustificati da alcun valido titolo giuridico, mediante assegni bancari girati per l'incasso a FORTUNATO PIETRO, collaboratore di fiducia del GRIECO,

concorrendo ad aggravare lo stato di dissesto finanziario della Seapark S.p.a., che in data **22.12.2003** richiedeva allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Salerno l'archiviazione della procedura di approvazione del progetto del parco marino, intervenuta in data **21.01.2004**;

**Con il concorso di ITALIANI GIULIO CESARE e SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO**, nella qualità di consulenti tecnico-amministrativi incaricati dalla Seapark S.p.a. di intervenire presso gli enti locali competenti (Comune di Salerno; Consorzio ASI) e di tenere i contatti con pubblici amministratori e dirigenti sopra indicati al fine dell'approvazione del progetto di insediamento del parco acquatico a tema sopra descritto e l'accesso ai finanziamenti pubblici *ex lege* n.488/1992; il SANTOPIETRO incaricato, altresì, dalla Ideal Standard S.r.l. e dalla Seapark S.p.a. degli aspetti tecnico-amministrativi inerenti l'attuazione del piano di riconversione industriale del sito ex Ideal Standard di Salerno; di predisporre per conto della Seapark la documentazione e gli elaborati progettuali ai fini della adozione, secondo le procedure ordinarie, della variante al P.R.G. inerente la litoranea orientale del Comune di Salerno di cui alla delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999, nonché ai fini della adozione mediante espletamento delle procedure semplificate dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.Lvo 112/1998; di curare per conto della Seapark la formazione della convenzione stipulata tra Seapark S.p.a. e Comune di Salerno in data 3 ottobre 2000 ed approvata dal Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2000 in ordine all'acquisto delle aree di proprietà comunale interessate dall'insediamento del parco; di predisporre la relazione tecnica inerente la determinazione degli oneri concessori e i costi di costruzione; di compiere per conto della Seapark/Seafarm attività funzionali alla formazione dei progetti di frazionamento delle aree ex Ideal Standard presentati alle locali autorità in data 13 dicembre 2000 e 27 aprile 2001; di svolgere per conto della S. Marco Immobiliare S.r.l. attività di reperimento di lotti industriali per conto di aziende interessate all'insediamento in area ex Ideal Standard; di svolgere per conto della Seapark S.p.a. attività di mediazione presso i privati proprietari per l'acquisto di suoli compresi in zona litoranea orientale interessanti dalla variante in corso di approvazione.

**Con il concorso del privato imprenditore GRIECO VINCENZO**, nel ruolo di istigatore, beneficiario della maggiorazione della rendita fondiaria dei suoli di sua proprietà derivante dalla adozione, con delibera n.42 del 22 luglio 1999, della variante al P.R.G. vigente con la quale veniva modificata la destinazione urbanistica da rurale in turistica, avendo il predetto ottenuto dalla Seapark, tramite il Fortunato, la corresponsione di 3.220.000.000 per i preliminari di vendita dei suoli sopra meglio descritti e preteso per la stipula di ulteriori preliminari il pagamento di un prezzo pari a circa 400.000 lire al mq., sproporzionato rispetto all'effettivo valore dei suoli.

**Fatti commessi in Salerno dal maggio 1998; condotta in corso.**

\*\*\*



**CAPO G)****SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO**

**del delitto di cui all'art.481 c.p.**, perché, nell'esercizio della libera professione di Ingegnere iscritto all'Ordine della Provincia di Salerno e, pertanto, di un servizio di pubblica necessità, incaricato di svolgere attività di consulenza tecnico-amministrativa e progettazione per conto della Seapark S.p.a., al fine di ottenere l'approvazione di un progetto di parco acquatico a tema sulla litoranea orientale del Comune di Salerno, in variante al P.R.G. vigente con procedura ordinaria e in via d'urgenza, giustificata dalla necessità di riassunzione dei dipendenti ex Ideal Standard in attività funzionali al parco da insediarsi nel sito industriale ex Ideal Standard, attestava falsamente, nell'elaborato progettuale denominato Piano Particellare A2, allegato alla richiesta di variante e, pertanto, in un atto certificativo destinato alla pubblica autorità, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, indicando come proprietà della Seapark S.p.a. particelle fondiarie di fatto non acquisite alla disponibilità della società, **risultando al 2 e 7 luglio 1999, date di presentazione dell'istanza al Comune di Salerno e al Settore Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale**, soltanto due contratti preliminari di compravendita stipulati dalla società Seapark e segnatamente:

- **in data 12.07.1999** il contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 21, 28, 38, 471, 173, 30, 174, 177, 474, di proprietà di FORTUNATO PIETRO, **al prezzo di lire 1.500.000.000, interamente versato, oltre ad una maggiorazione di lire 270.000.000;**
- **in data 15.07.1999** il contratto preliminare di compravendita di un fondo sito in Salerno individuato catastalmente al foglio 47 particelle 72, 74, e 133, al foglio 54 particelle 4, 76, 78, 80 per una superficie catastale totale di mq.10.086, di proprietà della società SERVICE S.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.308 al prezzo di lire 800.000.000 consegnando in pari data lire 150.000.000 con assegno 0191400321 e n. 3 assegni postdatati a firma Seapark e tratti sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero rispettivamente di lire 100.000.000 datato 10.03.2000, di lire 100.000.000 datato 10.04.2000, di lire 100.000.000 datato 10.05.2000; **importo versato per lire 450.000.000;**

**In Salerno il 2.07.1999 e il 7.07.1999.**

\*\*\*



**CAPO H)****SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO**

**del delitto di cui all'art.481 c.p.**, perché, nell'esercizio della libera professione di Ingegnere iscritto all'Ordine della Provincia di Salerno e, pertanto, di un servizio di pubblica necessità, incaricato di svolgere attività di consulenza tecnico-amministrativa e progettazione per conto della I.T.& S. S.p.a., al fine di ottenere l'approvazione del progetto presentato in data 23.12.2003 di realizzazione di un parco marino a tema sulla litoranea orientale del Comune di Salerno, in variante al P.R.G. vigente con procedura semplificata ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/1998, attestava falsamente nell'Estratto mappa piano particellare – Tavola 2, allegato alla richiesta di variante e, pertanto, in un atto certificativi destinato alla pubblica autorità, fatti dei quali l'atto stesso era destinato a provare la verità, indicando come proprietà della I.T. & S. S.p.a. particelle fondiarie di fatto non acquisite alla disponibilità della società, risultando, al 23.12.2003, le particelle 31-32-232 del foglio 47 di proprietà della Seapark, la particella 233 del foglio 47 di proprietà Eredi Viviano, le particelle 180 e 473 del foglio 47 di proprietà della società TRAS.FER di Grieco Vincenzo, queste ultime oggetto altresì di un diverso progetto presentato in data 19.12.2003 allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Salerno dalla società PARK HOTEL & RESORT S.r.l. con sede in Salerno dell'imprenditore GRIECO VINCENZO per la costruzione di una struttura alberghiera.

**In Salerno il 23.12.2003.**

\*\*\*



**CAPO I)****DE ROBERTO BIANCA**

**del reato di cui agli artt.479, 61 n.2 c.p.**, per avere, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale e nell'esercizio delle funzioni di responsabile della istruttoria della istanza presentata in data 7.07.1999 dalla Seapark volta ad ottenere l'adozione di una variante al P.R.G. per la realizzazione di un parco marino sulla litoranea orientale con procedura ordinaria e in via d'urgenza, giustificata dalla necessità di riassunzione dei dipendenti ex Ideal Standard in attività funzionali al parco da insediarsi nel sito industriale ex Ideal Standard, al fine di consentire l'adozione della variante medesima e di determinare con tale atto un aumento delle rendite fondiaria dei suoli interessati dall'intervento di proprietà dell'ente comunale e di privati (tra cui le società facenti capo a GRIECO VINCENZO e FORTUNATO PIETRO), attestato falsamente nella relazione istruttoria datata 7.07.1999, recepita nella motivazione della delibera n.42 del 22 luglio 1999, che la Seapark S.p.a. aveva rappresentato di avere la massima disponibilità dei suoli di proprietà privata interessati dall'intervento avendo stipulato contratti preliminari di vendita con i proprietari; circostanza non rispondente al vero, non risultando tale dichiarazione riportata nella istanza, né in alcuno degli atti e documenti ad essa allegati; non risultando neppure alla data del 7.07.1999 stipulati i contratti preliminari di vendita della Seapark con i proprietari FORTUNATO PIETRO Fortunato (particelle Foglio 47, nn.21-28-38-471-173-174-177-474) e SERVICE S.r.l. (particelle fl 47, nn.72-74-133, fl 54 p.lle 4-78) di cui al capo G) della imputazione.

**Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.**, per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo F) della imputazione.

**In Salerno il 7.07.1999 e 22.07.1999.**

\*\*\*



**CAPO L)**

**DE LUCA VINCENZO**, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno dal 21.11.1993 all'aprile 2001, Membro della Camera dei Deputati del Parlamento dal 21.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

**DE BIASE MARIO**, nella qualità di Capo della Segreteria particolare del Sindaco sino all'aprile 2001, Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

**MAROTTA FELICE**, nella qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Salerno, nonché Presidente del Consorzio ASI di Salerno e, pertanto, quale pubblico ufficiale;


**DE ROBERTO BIANCA**, nella qualità di Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno, Responsabile dell'Ufficio di Piano dal 20.11.2002 e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

**DI LORENZO ALBERTO**, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dalla data di costituzione e, pertanto, quale pubblico ufficiale;

**del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 323 comma 2 c.p.**, perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle sopraindicate qualità, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo in violazione delle disposizioni della legge urbanistica nazionale n. 1150 (artt. 8 e ss.) e della legge regionale n. 14/1982 inerenti le procedure di formazione del piano regolatore generale e delle relative varianti, nonché degli artt. 23,24, 25 D.Lvo 112/1998 e 4 e 5 D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive, segnatamente, ponendo in essere le condotte descritte nei capi di imputazione F), G), H), I) che precedono, nonché: omettendo di presentare in Consiglio Comunale per l'adozione il nuovo piano regolatore generale del Comune di Salerno depositato in data 30.04.2003, conformato per la zona litoranea orientale della città sull'originario progetto del parco acquatico a tema proposto dalla Seapark S.p.a., con previsioni di indici di edificabilità perequativi anche per le aree ricomprese nella predetta zona; impedendo, in tal modo, l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge (L. 3 novembre 1952 n.1902 e successive modifiche ed integrazioni) nei casi di adozione dello strumento urbanistico generale, atta a vietare la realizzazione di insediamenti turistico-commerciali diversi dal parco ed in contrasto con esse; promuovendo, al contrario, quale metodo generalizzato di pianificazione del territorio, la formazione di varianti al piano regolatore generale vigente per insediamenti produttivi mediante l'espletamento delle procedure semplificate dello Sportello Unico per le Attività Produttive, anche con specifico riguardo alle aree ricomprese nella zona litoranea orientale della città allo scopo di ottenerne (a determinate condizioni) la trasformazione della destinazione urbanistica da agricola in turistico-commerciale, intenzionalmente procuravano ingiusti danni alla Seapark (in stato di dissesto finanziario) alla comunità salernitana e ai lavoratori dismessi dalla Ideal Standard, consistiti nella mancata realizzazione del progetto di costruzione di un parco a tema sulla litoranea orientale della città, nella conseguente mancata riassunzione della manodopera (tuttora sottoposta al regime della mobilità ex L.223/1991) in attività industriali da insediare nell'area ex Ideal Standard, in zona ASI di Salerno.

**Fatti commessi in Salerno dal maggio 1998; condotta tuttora perdurante.**

\*\*\*



**CAPO M)****DE LUCA VINCENZO  
DE BIASE MARIO**

**del reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 338, 61 nn. 9 c.p.**, perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle sopraindicate qualità e, pertanto, quali pubblici ufficiali, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando dei poteri derivanti dalle rispettive cariche istituzionali, il DE LUCA delle funzioni di membro della Camera dei Deputati del Parlamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt.3 e ss. L.n.140 del 20 giugno 2003, il DE BIASE delle funzioni di Sindaco del Comune di Salerno, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 50, 77, 78 D.Lvo 267/2000, nonché delle disposizioni inerenti le procedure di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle relative varianti di cui agli artt. 8 e ss. della legge urbanistica nazionale n.1150/1942 e della legge regionale n. 14/1982, del D.Lvo 112/1998 e D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive, mediante minaccia, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dai poteri connessi alle rispettive cariche istituzionali (risultando il De Luca referente politico nazionale del partito di maggioranza dell'organo consiliare, in grado di condizionarne di fatto le determinazioni; il De Biase capo della giunta municipale, con formali poteri di nomina e revoca dei singoli componenti) costringevano l'Arch. MARTINO Fausto, nella qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale, alle dimissioni dalla carica di Assessore all'Urbanistica, imponendogli, quale condizione per il prosieguo del suo mandato, di sostenere o, comunque, tollerare, nell'azione di governo del territorio, la scelta di non presentare al Consiglio Comunale, ai fini della adozione, il nuovo piano regolatore generale del Comune di Salerno consegnato dallo stesso Martino all'Amministrazione comunale in data 30.04.2003, al precipuo scopo di impedire l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge (L.3 novembre 1952 n.1902 e successive modifiche ed integrazioni) conseguenti alla adozione dello strumento urbanistico generale e ostative alla possibilità di attuazione di nuovi interventi urbanistici contrastanti con esse; nonché di promuovere, in via sostitutiva, il meccanismo della formazione "semplificata" di varianti al piano regolatore generale già vigente secondo le procedure dei c.d. piani integrati di recupero urbano, programmi integrati di recupero urbano e/o riqualificazione urbana ovvero dello Sportello Unico per le Attività Produttive, volti ad assicurare agli investitori privati il beneficio delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge (artt. 27 e ss. L.457/1978, 2 e ss. L. 179/1992, 11 L.493/1993; legge Regione Campania n.3 del 19.03.1996 per gli interventi edilizi residenziali; L.488/1992 per gli insediamenti produttivi) ovvero ai proprietari dei suoli il beneficio dell'aumento della rendita fondiaria conseguente alle trasformazioni delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate dalle varianti, e ciò anche nelle ipotesi di interventi urbanistici in palese contrasto con la normativa urbanistica, edilizia, ambientale vigente, in tal modo impedendo e comunque turbando l'esercizio delle funzioni di pianificazione e programmazione territoriale proprie dell'Assessorato all'Urbanistica.

**Fatti commessi in Salerno 11 novembre 2003 ed in epoca successiva; condotta tuttora perdurante.**

\*\*\*




## CAPO N)

**BENETTI GIANNI  
CILBERTI BARBARA  
CILIBERTI GIANNI  
VEZZOLI MAURIZIO  
BRUSINELLI OSVALDO  
THIEFENTHALER ANGELO  
ROVELLO GIOVANNA  
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO  
SANTOPIETRO MASSIMILIANO  
DE BIASE MARIO  
MARI FRANCESCO  
BERRITTO GIOVANNI  
ROCCHINO GIOVANNI**

**del delitto di cui agli artt. 81 comma 2 110, 640 comma 2 n.1, 61 n.7 c.p.**, perché, nelle qualità sopraindicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nelle rispettive qualità sopraindicate, con artifici e raggiri, consistiti:

- nell'aver partecipato alla stipula di formali accordi e protocolli d'intesa tra le parti sociali presso le competenti sedi istituzionali (in particolare, accordo del 10.12.1998 stilato presso il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato; accordo del 30.12.1999, integrato in data 17.12.1999, stilato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) attestanti l'impegno della Seapark all'attuazione della completa ricollocazione di tutti i lavoratori ex Ideal Standard – unità di Salerno, dismessa in data 31.12.1998, in attività funzionali alla realizzazione di un parco acquatico a tema da realizzarsi in zona litoranea orientale del Comune di Salerno;
- nell'aver proceduto alla redazione e presentazione del falso verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark sottoscritto in data 27.11.2002 presso il Comune di Salerno da Santopietro Giovanni Paolo per conto della Seapark, Berritto Giovanni per conto della Segreteria provinciale Filcea-Cgil, De Biase Mario in rappresentanza del Comune di Salerno e allegato alla richiesta di convocazione in ordine alla proroga del trattamento di mobilità avanzata dal Sindaco di Salerno De Biase in data 18.01.2003 al Ministero del Lavoro;
- nell'aver proceduto alla formazione e presentazione di falsa documentazione aziendale a supporto della domanda di intervento straordinario di integrazione salariale C.I.G.S. del 22.02.2003 presentata dalla Seapark in data 4.03.2003 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, segnatamente della relazione sulla *riorganizzazione aziendale* integrante il verbale di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 6 D.P.R. 218 del 10.06.2000, svolto presso la Giunta Regionale della Campania in data 28.01.2003 e richiamato nella domanda suddetta;

inducendo in tal modo in errore le competenti pubbliche autorità circa la reale natura della ricollocazione dei dipendenti ex Ideal Standard presso la Seapark, di fatto solo fittizia e simulata, si procuravano ingiusti profitti patrimoniali, consistiti nel riconoscimento, in conformità all'art. 41 della legge finanziaria n.289/2002, della proroga del trattamento di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, per n.31 unità, per il periodo 31.01.2003/31.12.2003; nonché, per effetto del D.M. n. 32305 del 9.05.2003 di approvazione del programma di riorganizzazione aziendale relativo al periodo 1.02.2003/31.01/2004 e D.M. 32321 del 9.05.2003 di autorizzazione alla corresponsione del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in favore di n.78



unità lavorative per il periodo 1°02.2003/31.07.2003, nella erogazione del trattamento suddetto (per un totale di n.80.325 ore).

**Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.**, per aver cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

**In Salerno, 31 dicembre 2003; 31 luglio 2003.**

\*\*\*





**CAPO O)****SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO****DE BIASE MARIO****BERRITTO GIOVANNI**

**del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479, 482, 483, 493, 61 n.2 c.p.**, perché, nelle rispettive qualità sopraindicate, formavano il falso verbale di constatazione della situazione aziendale Seapark del 27.11.2002 allegato alla richiesta di incontro sulla proroga del trattamento di mobilità avanzata dal Sindaco di Salerno De Biase in data 18.01.2003 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attestando in esso fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare, il rispetto da parte della Seapark degli impegni assunti in ordine alla rioccupazione delle maestranze ex Ideal Standard, l'apertura dei cantieri per la realizzazione del parco marino entro giugno 2003 all'esito del rilascio dei titoli autorizzatori mediante procedure semplificate dello Sportello Unico, l'impegno della Seapark a rioccupare i lavoratori in mobilità (n.45 unità) contestualmente al rilascio delle concessioni e alla cantierizzazione del parco marino, risultando al contrario che:

- né la Seafarm, né la Seapark avevano proceduto ad effettiva ricollocazione del personale ex Ideal Standard S.r.l. per gli scopi prefissati nell'originario accordo stilato in data 10.12.1998 e successive integrazioni;
- le aree interessate dal progetto del parco marino non erano ancora acquisite alla titolarità della Seapark;
- la Seapark versava in stato di dissesto finanziario tale da rendere difficile se non impossibile il pagamento di oneri concessori e corrispettivi pretesi per l'acquisto delle aree di proprietà pubblica e privata;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area risultavano oggetto di progetti di frazionamento ed insediamento di plurime attività industriali non collegate al parco marino presentati dalla stessa Seapark in data 13.12.2000 e 17.04.2001 agli enti locali competenti;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area risultavano a partire dal 13 novembre 2002, ad opera della Seapark e della collegata S. Marco Immobiliare S.r.l., oggetto di plurimi atti di trasferimento oneroso per finalità incompatibili con la realizzazione del parco marino.

**Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p.**, per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo N) della imputazione.

**In Salerno il 27 novembre 2002; Roma 18 gennaio 2003.**

\*\*\*



## CAPO P)

**SANTOPIETRO MASSIMILIANO**

**del reato previsto e punito dagli artt. 110, 483 61 n.2 c.p.**, perché, nella qualità sopraindicata, formando e presentando alla Giunta Regionale della Campania la relazione sulla *riorganizzazione aziendale* della Seapark ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art. 2 commi 3 e 6 D.P.R. 218 del 10.06.2000, della formazione del relativo verbale del 28.01.2003 di cui diveniva parte integrante e della successiva allegazione alla domanda del 22.02.2003 di intervento straordinario di integrazione salariale C.I.G.S. presentata dalla Seapark in data 4.03.2003 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attestava falsamente ai funzionari degli enti predetti competenti all'istruttoria e, pertanto, a pubblici ufficiali, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare, della necessità di riorganizzare la struttura aziendale stante l'approssimarsi dell'inizio dell'attività di realizzazione del parco marino, della assunzione di n. 78 lavoratori impegnati in varie attività edilizie e di varie altre circostanze inerenti il progetto di riorganizzazione, risultando al contrario che:

- né la Seafarm, né la Seapark avevano proceduto ad effettiva ricollocazione del personale ex Ideal Standard S.r.l. per gli scopi prefissati nell'originario accordo stilato in data 10.12.1998 e successive integrazioni;
- le aree interessate dal progetto del parco marino non erano ancora acquisite alla titolarità della Seapark;
- la Seapark versava in stato di dissesto finanziario tale da rendere impossibile il pagamento degli oneri concessori e dei corrispettivi pretesi per l'acquisto delle aree di proprietà pubblica e privata;
- l'opificio ex Ideal Standard ed annessa area risultavano a partire dal 13 novembre 2002, ad opera della Seapark e della collegata S. Marco Immobiliare S.r.l., oggetto di plurimi atti di trasferimento oneroso per finalità incompatibili con la realizzazione del parco marino.

**Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p.**, per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo N) della imputazione.

**In Napoli 28 gennaio 2003; Roma 4 marzo 2003.**

\*\*\*

## CAPO Q)

**BENETTI GIANNI,  
CILIBERTI GIANNI,  
CILIBERTI BARBARA,  
THIEFENTHALER ANGELO,  
VEZZOLI MAURIZIO,  
BRUSINELLI OSVALDO,  
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,  
SANTOPIETRO MASSIMILIANO  
DE LUCA VINCENZO,  
DE BIASE MARIO,  
MAROTTA FELICE,  
MARI FRANCESCO,  
ROCCHINO GIOVANNI,  
BERRITTO GIOVANNI,**

**del delitto previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 n.1, 61 n.7 c.p., perché,** con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle qualità sopraindicate, con artifici e raggiri consistiti nel dissimulare il rapporto di collegamento della I.T. & S. S.p.a. con la società Seapark S.p.a. e con le altre collegate Seafarm Soc. Cons. r.l. con sede in Salerno alla via Talamo n.8, CECAM S.r.l. con sede in Modena e San Marco Immobiliare S.r.l. con sede in Verolanuova alla via San Martino n.13 derivante dalla sostanziale coincidenza degli organi di rappresentanza e amministrativi e delle strutture aziendali (in particolare, risultando:

- **Benetti Gianni** amministratore unico della SEAPARK S.p.a. dal 29.10.1998 al 15.07.1999, membro del consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.1999 al 22.09.2001, presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 22.09.2001 al 16.10.2001, vicepresidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 30.10.2001, consigliere e vicepresidente della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.2002 al 13.02.2004, nonché membro e presidente del consiglio di amministrazione della SEAFARM S.c.r.l. sino al 21.11.2001, amministratore unico della B.M.P. S.r.l. dal 31.12.1999; **Ciliberti Barbara** amministratrice unica della B.M.P. S.r.l. al 16.03.1999; **Ciliberti Gianni** gestore di fatto della stessa; **Monti Dina** procuratrice e rappresentante della SEAPARK S.p.a. e SEAFARM S.c.r.l.; **Vezzoli Maurizio**, membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a., presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 16.07.2002, amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 26.03.2002, nonché socio della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.), socio della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., socio della San Marco Immobiliare S.r.l.; **Thiefenthaler Angelo**, socio e amministratore della Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., membro del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare, socio e legale rappresentante della I.T. & S., membro del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 10.11.2003; **Brusinelli Osvaldo**, socio e presidente del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare dal 14.10.2002, amministratore delegato dal 26.10.2002 al 25.10.2003 e amministratore unico dal 10.04.2003 della I.T. & S. S.p.a., socio della Ecofire s.r.l., socio della Aqua Focus; **Petrali Giovanni** socio e Amministratore Unico, fino al 16.09.2003, della San Marco Immobiliare S.r.l., socio e Amministratore Unico della Marciana Costruzioni S.r.l. (socia della Seapark S.p.a.) e membro del



Collegio Sindacale della I.T. &S. S.p.a., socio ed amministratore unico della Ecofire S.r.l., legale rappresentante della Aqua Focus; **Papazzoni Ettore e Papazzoni Cecilia** rispettivamente Presidente e sindaco effettivo del collegio sindacale della CECAM S.c.r.l. e SEAPARK S.p.a.; **Bilotto Amedeo** membro del consiglio di amministrazione della Seapark S.p.a. dal 15.07.2002 al 10.11.2003 e della Seafarm s.c.r.l. (dal 3.08.2002 in sostituzione della Ciliberti Barbara); **Ferrari Diego, Petrali Giovanni, Valvassori Paolo, Rivetti Diego** soci della Fievra Fiduciaria S.r.l. e membri del collegio sindacale della I.T. & S..

**Quanto a strutture operative:**

- una unità operativa della Seapark S.p.a. presso il medesimo indirizzo della San Marco Immobiliare S.r.l., Tommasea Immobiliare di Tiefenthaler A. e C. S.n.c., della Marciana Costruzioni (socio della Seapark), della Ecofire S.r.l., tutte ubicate in via San Martino n.13 di Verolanuova (Brescia); le sedi della I.T. & S. e della socio Fievra Fiduciaria S.r.l. ubicate presso l'indirizzo di Brescia via G. Rosa n. 34; le sedi della Fiduciaria San Babila S.p.a. (socio della I.T. & S. S.p.a.) e della Revere 2002 S.r.l. (socio della San Marco Immobiliare s.r.l.) ubicate presso l'indirizzo di Milano Piazza Duomo n.20; la sede della I.T. & S. trasferita in Salerno alla via Fuorni n.9 presso la medesima sede legale della Seafarm S.c.r.l.;

**Quanto ad oggetto sociale:**

- operanti nel medesimo **settore edile ed immobiliare** le società: CECAM, SEAPARK, SEAFARM, MARCIANA COSTRUZIONI, TOMMASEA IMMOBILIARE DI TIEFENTHALER A. E C., S. MARCO IMMOBILIARE, ECOFIRE, I.T. & S.;

- operanti nel medesimo **settore creditizio e finanziario** le società controllanti: CONSULT FIN, B.M.P., CARIFIN, FEVRA FIDUCIARIA, FIDUCIARIA SAN BABILA, REVERE 2002.

risultando, infine, la titolarità e la partecipazione di Benetti, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Monti Dina, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Tiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni in ulteriori e diverse imprese individuali e/o società operanti nel settore edile ed immobiliare, creditizio e mobiliare),

e agendo, pertanto, in frode alle disposizioni disciplinanti le procedure di mobilità di cui agli artt. 4 (procedura per la dichiarazione di mobilità), 8 comma 4 bis (collocamento dei lavoratori in mobilità) 24 (riduzione del personale) delle disposizioni in materia di mobilità di cui alla Legge 223 del 23 luglio 1991, nonché delle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro n.28602 del 21.07.2000 di approvazione del programma per crisi aziendale della Ideal Standard S.r.l. — unità di Salerno inerente la ricollocazione presso altra azienda di n.175 della Ideal Standard S.r.l. unità di Salerno, in particolare, ponendo in essere le condotte di seguito descritte:

- a) la Seapark S.p.a. (e, per essa, Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Tiefenthaler Angelo, Brusinelli Osvaldo, Monti Dina, Santopietro Giovanni Paolo) violando reiteratamente gli obblighi derivanti dall'accordo del 10.12.1998 e successive integrazioni in ragione della mancata riassunzione presso il Consorzio Seafarm;
- b) la Seapark S.p.a. violando reiteratamente i vincoli di indisponibilità delle aree di cui agli artt 7 ed 8 del contratto di compravendita di suoli stipulato in data 10.11.1999 tra la Ideal Standard s.r.l - unità di Salerno e la Seapark S.p.a, vincoli funzionali alla realizzazione del progetto "Seapark" e al reimpiego dei dipendenti della Ideal Standard in attività accessorie al parco tematico da realizzarsi sulla litoranea orientale, nonché la destinazione del programma per crisi aziendale della Ideal Standard S.r.l. — unità di Salerno della Ideal Standard S.r.l. inerente la ricollocazione presso altra azienda di n. 175 unità della Ideal Standard S.r.l. — unità di Salerno;




- c) il Consorzio della Seafarm (e, per esso, Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Tiefenthaler Angelo, Brusinelli Osvaldo, Monti Dina, Santopietro Giovanni Paolo) mancando di reimpiegare il personale della Ideal Standard in attività funzionali al parco tematico sull'area acquisita dalla Seapark S.p.a. (produzione di gadgets, produzione di scenografie, strutture per la formazione professionale, centro di ricerca, deposito macchinari e alloggio dipendenti, compatibili con la destinazione industriale dell'area), nonché di procedere alla costruzione del parco acquatico marino sulla litoranea orientale di Salerno in conformità al progetto originario, obiettivi ai quali era condizionata la ammissibilità alla corresponsione del trattamento CIGS per i dipendenti ex Ideal e le indennità di mobilità ex lege 223/1991;
- d) la I.T.& S. (e, per essa, Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Ciliberti Barbara, Vezzoli Maurizio, Tiefenthaler Angelo, Brusinelli Osvaldo, Santopietro Giovanni Paolo) provvedendo a trasformare l'originario oggetto sociale inerente "*la gestione di impianti di incenerimento e termovalorizzazione idonei allo smaltimento di ogni tipo di rifiuto*" nonché a trasferire la sede sociale da Brescia a Salerno in via Fuorni n.9 al fine di rendere compatibile la struttura societaria alle finalità di costruzione di un parco marino sulla litoranea orientale di Salerno e di riassunzione dei lavoratori ex Ideal Standard;
- e) la I.T.& S. mancando di offrire un concreto ed effettivo programma di ricollocazione presso la I.T. & S. atto a giustificare il licenziamento e messa in mobilità dei lavoratori della Seapark S.p.a.; di prestare idonee garanzie sulla copertura finanziaria e del nuovo progetto di costruzione del parco tematico sulla litoranea orientale di Salerno, sulla titolarità e disponibilità delle aree, sulla concreta fattibilità e compatibilità con la disciplina urbanistica vigente; di reimpiegare il personale della Ideal Standard in attività funzionali al parco tematico sull'area acquisita dalla Seapark S.p.a.;

inducendo in tal modo in errore l'Assessorato al Lavoro del Comune di Salerno, procedendo, Mari Francesco per il Comune, Rocchino Giovanni e Romeo Giuseppe rappresentanti dei lavoratori e Berritto Giovanni in rappresentanza del Segretario Provinciale del sindacato FILCEA CGIL, in data 5.11.2003 alla stipula, presso il Comune di Salerno, di un verbale di accordo definitivo in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti, avendo preso atto delle difficoltà della Seapark S.p.a nel procedere alla realizzazione in Salerno di un "parco tematico di vita marina" e della intenzione di licenziare n.78 lavoratori in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e successiva messa in mobilità, convenivano l'assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dimesso in data 31.12.1998 (di cui n.78 in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e n. 46 in mobilità con scadenza al 31.12.2003) da parte della società I.T. & S. S.p.a., dichiaratasi disponibile alla realizzazione del parco marino in sostituzione della Seapark S.p.a. e al reimpiego di tutti i lavoratori *in attività connesse alla realizzazione del parco o di altre opere sul territorio Salernitano e comunque in attività di gestione del parco*, condizionatamente alla concessione da parte della Ideal Standard S.r.l. in favore della Seapark S.p.a. della liberatoria dagli obblighi gravanti sulle aree in oggetto per poterne liberamente disporre (facoltà estesa anche agli aventi causa e, pertanto alla collegata San Marco Immobiliare S.r.l. in forza della cessione del 13.11.2002), intervenuta con atto del 10.11.2003,

procuravano ingiusti profitti a sé e a terzi, segnatamente consistiti:

- per la Seapark S.p.a. nella conservazione della titolarità formale e la libera disponibilità dell'area ex Ideal Standard parcella 972 (ex 490/b) di ha. 0,11,85 - Ente Urbano individuato in Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio per pubblica utilità (relativo all'attuazione del programma "Ferrovie/Ministero dei Trasporti"



- per innovamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dello Stato) per la realizzazione di operazioni immobiliari non inerenti l'oggetto sociale della società;
- per la San Marco Immobiliare S.r.l. (società collegata alla Seapark S.p.a., Consorzio Seafarm e CECAM nonché alla I.T.&S. S.p.a.) nella conservazione della titolarità formale e la libera disponibilità dell'area ex Ideal Standard parcella 973 (ex 490/c) di ha. 0,17,91 - Ente Urbano individuato m Catasto Terreni Comune di Salerno al fo. 50, libera da esproprio (FFSS) per pubblica utilità (relativo all'attuazione del programma "Ferrovie/Ministero dei Trasporti" per innovamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dello Stato), per la realizzazione di operazioni immobiliari inerenti l'oggetto sociale della società; vantaggio patrimoniale consistito altresì nell'importo di euro 8.616.000,00 ottenuto dalla vendita del complesso industriale ex Ideal Standard e annessa area per una superfide di mq 105.700 avvenuta in data 18.11.2003 tra la San Marco Immobiliare S.r.l. e la Cereal S.a.s di Maiolica Antonio con sede in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone (già indicata tra le dieci assegnatane nel progetto di lottizzazione presentato nell'aprile 2001)
  - per la Cereal S.a.s di Maiolica Antonio nell'acquisizione di aree "libere" destinate alla realizzazione di un progetto di frazionamento in area a destinazione industriale depositato allo Sportello Unico del Comune di Salerno in data 16.12.2003 e trasmesso in data 5.10.2004 al Consorzio ASI per il parere di competenza e al successivo insediamento delle società Meral S.p.a., Biocarni S.r.l. e Agrimed S.r.l. (quest'ultima già indicata tra le dieci assegnatarie secondo l'originario progetto di lottizzazione presentato nell'aprile 2001), per le quali presentava in data 16 dicembre 2003 allo Sportello Unico per le Attività Produttive un progetto di insediamento di plurime attività;
  - per la I.T. & S. nel diritto di fruire delle agevolazioni contributive derivanti dall'applicazione delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991; nonché nella possibilità di presentare un progetto relativo alla costruzione di un centro commerciale diverso dal parco acquatico a tema in zona litoranea orientale di Salerno, iniziativa imprenditoriale finanziabile in base ai contributi a carico dello Stato e della Comunità Europea previsto dalla legge n.488/1992.

con danno per i dipendenti ex Ideal Standard consistito nella mancata riassunzione definitiva e a tempo indeterminato e possibilità di perdita dei benefici di cui alla L. 223/1991 illegittimamente conseguiti; per l'ente comunale di Salerno, nella adozione di varianti urbanistiche dirette a trasformare aree a destinazione agricola in aree a destinazione turistico/commerciale allo scopo di soddisfare interessi di privati imprenditori e proprietari dei suoli.

**Con il concorso di De Luca Vincenzo**, nella qualità di Membro della Camera dei Deputati del parlamento, referente politico nazionale del partito di maggioranza dell'organo consiliare, che interveniva presso il Ministero del Lavoro al fine di assicurare il riconoscimento della proroga della mobilità ai lavoratori dimessi dalla Ideal Standard.

**Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.**, per aver cagionato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

**In Salerno, fatti accertati al giugno 2004; condotta perdurante.**

\*\*\*



**CAPO R)**

**MARI FRANCESCO,  
ROCCHINO GIOVANNI,  
BERRITTO GIOVANNI,**

**del reato previsto e punito dagli artt. 110, 476, 479, 482, 493, 61 n.2 c.p.** perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopraindicate, formavano il verbale di accordo definitivo del 5.11.2003 in ordine al reimpiego delle maestranze ex Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno, con il quale le parti attestavano fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, segnatamente l'assunzione da parte della società I.T. & S., dichiaratasi disponibile alla realizzazione del parco marino in sostituzione della Seapark S.p.a., dell'impegno di procedere alla assunzione scaglionata in mobilità di complessivi n. 124 dipendenti provenienti dal bacino ex lavoratori già addetti allo stabilimento di Salerno della Ideal Standard S.r.l. dismissed in data 31.12.1998 (di cui n.78 in trattamento C.I.G.S. con scadenza al 31.01.2004 e n. 46 in mobilità con scadenza al 31.12.2003) e al reimpiego di tutti i lavoratori *in attività connesse alla realizzazione del parco o di altre opere sul territorio Salernitano e comunque in attività di gestione del parco*, condizionatamente alla concessione da parte della Ideal Standard S.r.l. in favore della Seapark S.p.a. della liberatoria dagli obblighi gravanti sulle aree in oggetto per poterne liberamente disporre (facoltà estesa anche agli aventi causa e, pertanto alla collegata San Marco Immobiliare S.r.l. in forza della cessione del 13.11.2002), intervenuta con atto del 10.11.2003, risultando, al contrario, che:

- la Seapark non aveva affatto ceduto alla I.T. & S. la titolarità del progetto di costruzione del parco marino;
- la I.T. & S. era società occultamente collegata alla Seapark, stante la sostanziale coincidenza degli organi rappresentativi e gestori e delle strutture operative;
- la I.T. & S. stava in realtà progettando di realizzare una iniziativa imprenditoriale diversa dal parco marino, consistente nella costruzione di un centro turistico-commerciale;
- la I.T. & S. non era nella formale titolarità né delle aree della litoranea orientale ove realizzare il centro turistico commerciale, né dell'area ex Ideal Standard ove insediare attività industriali connesse per la riallocazione dei dipendenti.

**Con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p.**, per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo P) della imputazione.

**In Salerno il 5 novembre 2003.**

\*\*\*



**CAPO 5)**

**BENETTI GIANNI  
CILBERTI BARBARA  
CILIBERTI GIANNI  
THIEFENTHALER ANGELO  
BRUSINELLI OSVALDO  
VEZZOLI MAURIZIO  
PETRALI GIOVANNI  
MONTI DINA  
MELLONE LUIGI  
MELLONE RAIMONDO  
SANTINI FERRUCCIO  
FORTUNATO PIETRO  
FELICORI STEFANO  
MASSA CLAUDIO  
BOLICI AURORA  
CALTAGIRONE ROBERTO  
SEBASTIANO ANTONIO  
e altre persone allo stato in corso di identificazione**

**del delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 648 bis c.p.**, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, trasferivano, direttamente o tramite le società da essi amministrate ovvero avvalendosi di enti finanziari nazionali od esteri non abilitati ad operare in territorio italiano, mediante fittizie operazioni negoziali, somme di denaro di illecita provenienza, in quanto frutto di abusiva attività di esercizio del credito e/o intermediazione mobiliare ovvero di occulte provviste finanziarie non contabilizzate nelle scritture aziendali, destinate alle società Consult Fin S.p.a., Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l., I.T. & S. S.p.a. per finanziare l'insediamento in area industriale ex Ideal Standard di nuovi operatori economici ovvero l'acquisto dei suoli di proprietà privata interessati dal progetto di realizzazione del parco acquatico a tema sulla litoranea orientale del comune di Salerno ovvero il pagamento delle spettanze retributive dovute al personale ex Ideal Standard dismesso al 31.12.1998 e segnatamente:

- in forza dell'occulto accordo del 1° luglio 1998, la IDEAL STANDARD S.r.l. rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione FERRARI RENATO TULLIO e dall'Amministratore Delegato LORETI ALBERTO finanziava l'insediamento del Consorzio CECAM nel sito industriale in via di dismissione, corrispondendo l'importo complessivo di lire 6.650.000.000 in tre distinte rate: la prima in data 25.08.1998, in epoca successiva alla comunicazione ufficiale della chiusura dello stabilimento (1°07.1998) pari a lire 2.375.000.000; la seconda in data 21.12.1998 in epoca anteriore alla chiusura (31.12.1998) pari a lire 2.375.000.000; la terza in data 19.10.1999, in epoca anteriore alla stipula del contratto di compravendita dei suoli da parte del CECAM (10.11.1998). Di esse, le prime due rate venivano girate dal CECAM alla CONSULT FIN (detentrica del controllo azionario della Seapark S.p.a.), rispettivamente in data 18.09.1998 e 28.12.1998 e da queste impiegate in parte per pagare l'opera di fittizia interposizione svolta dal CECAM e in parte per l'opera di collaborazione e mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni dalla SOLEIL 2000 di Giulio Cesare Italiani; la terza rata veniva dal CECAM girata in data 19.10.1999 alla SEAPARK S.p.a. che la utilizzava per sostenere costi di varia natura;

